

COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29.07.2005

Modificato con deliberazione C.C. n. 45 del 28.11.2008

Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 13.09.2010

Modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 25.07.2011

Modificato con deliberazione G.C. n. 140 del 13.10.2011 (Allegato "B")

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 O g g e t t o

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 e al DPR 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate **dagli articoli 30, 31 e 33 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267**, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. **89 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267**.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui **agli articoli 30, 31 e 33 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267** le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9;

Gli altri servizi, ovvero:

6. inumazioni comuni;
7. inumazioni private;
8. tumulazioni ordinarie di salme o ceneri;
9. esumazioni ordinarie (fine ciclo);

10. estumulazioni ordinarie (fine ciclo);
sono sottoposti al pagamento delle "tariffe" ad integrale copertura delle spese sostenute per l'erogazione del servizio, secondo quanto stabilito nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi **dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267**, puo' individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241.

C A P O I I

FERETRI

Articolo 6

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 7

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti di altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 86, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 9

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8, lettera a) e lettera c) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 10

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al sofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

C A P O III

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 12

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 13

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quanto il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR n. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 17 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 14

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della costituzione, intervenuto all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 15

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 16

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui al D.P.R. n. 285/90 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 7.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta nel cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

Il trasporto di cadavere da comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 19

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Articolo 20

Trasporto ceneri e resti

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.

Articolo 21

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 22

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie - R.D. 27/7/1934, n. 1265 - il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri di capoluogo e frazioni:

- San Quirico
- Mercatale
- Sant'Ippolito
- Montepiano
- Cavarzano
- Luciana

Articolo 23

Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli **artt. 30, 31 e 33 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267**.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 24

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 25

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza destinazione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 24, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 26

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private individuali, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10/9/1990 n. 285.

Non sono ammesse sepolture private al di fuori dei loculi realizzati dal Comune e dati in concessione ai privati.

Articolo 27

Piano regolatore cimiteriale

Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL. Si applica **l'art. 139 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.**

Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni organiche attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi di inumazione abbreviata di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/90
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- c) cellette ossario singole e plurime;

d) ossario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR n. 285/90.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

C A P O III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28 Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono definite come "comuni" le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono definite come "private" le inumazioni e le tumulazioni assegnate in concessione ai familiari del defunto previo pagamento del un canone di concessione così come stabilito da apposita delibera della giunta comunale.

Le inumazioni di tipo privato hanno una durata di quindici anni e non sono rinnovabili al termine della concessione. Al fine di rendere possibile l'esercizio della sepoltura privata, si dispone che nell'ambito delle strutture cimiteriali più grandi si deve rendere disponibile un determinato numero di posti. Il numero massimo delle concessioni per inumazioni private nei cimiteri comunali è il seguente:

1. nr. 8 sepolture nel cimitero di san Ippolito
2. nr. 18 sepolture nel cimitero di Mercatale
3. nr. 4 sepolture nel cimitero di San Quirico
4. nr. 18 sepolture nel cimitero di Montepiano
5. nr. 4 sepolture nel cimitero di Cavarzano

Articolo 29 Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

E' autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ad 1/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

Sopra la tomba non è consentito erigere monumenti.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 30 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi e ossari - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del DPR 10/9/1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10/9/1990. n. 285.

Articolo 31 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo - se disponibile - previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comunale.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

C A P O IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo minimo di 5 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto.

E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Nel caso in cui il processo di mineralizzazione non fosse completato al momento dell'esumazione, il feretro dovrà essere collocato nell'apposito campo di inumazione abbreviata (dove esiste).

Articolo 33

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di appositi elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 34

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-fiduciosa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 35

Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- la richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni. Essa può essere autorizzata in ogni tempo, previa autorizzazione del Sindaco quando si sia disposta una diversa sistemazione. La richiesta, per avere efficacia nei confronti dell'amministrazione, deve essere effettuata a richiesta unanime di tutti i familiari. Per familiari, di cui al comma precedente, si intende coloro che ai sensi della vigente normativa ed in possesso di documentazione legale, risultino legittimi eredi del defunto;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e - possibilmente - per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto all'art. 36 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo di inumazione abbreviata (dove esiste) previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è quello fissato dall'art. 32 del presente regolamento.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Articolo 36

Disciplina delle esumazioni, estumulazioni e traslazioni

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in loculo privato, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23712/1865 n. 2704 e successive modificazioni.

Articolo 37

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 38

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potevano essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 39

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per

collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE-AFFIDAMENTO-CONSERVAZIONE-DISPERSIONE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

Articolo 40

Oggetto e finalità

Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del D.P.R. n. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e la Circ. MS n° 10/98.

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Articolo 41

Autorizzazione alla cremazione

***La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel
forno crematorio autorizzato.***

Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- x) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- xi) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi

della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione (dove esiste);
- c) essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità secondo quanto previsto ai precedenti artt. 33 e 35 del presente Regolamento.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. L'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Articolo 42

Affidamento e dispersione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04, art. 2, comma 1.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art.43

Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni.

3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;

5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

6. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, secondo quanto previsto all'art. 28 del presente Regolamento.

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990 (cinerario per sepolture in concessione):

1. consegnata al soggetto affidatario di cui al presente Regolamento.

Articolo 44

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nell'ambito del territorio comunale, nei seguenti luoghi:

a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;

b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale di Mercatale;

c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

e) nei fiumi;

f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi

g) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art.45

Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 44 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582,29 a € 12.911,42.

Art.46

Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/04, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art.47

Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art.48

Procedura

1) Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

2. i dati anagrafici e la residenza del richiedente
3. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
4. il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
5. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
6. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
7. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
8. l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

1. i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
2. la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
3. l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- xii) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 49

Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 50

Informazione ai cittadini

Il Comune di Vernio promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune Vernio, all'indirizzo www.comune.vernio.po.it.

C A P O VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 51

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

Articolo 52

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o di età il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 53

Divieti speciali

1.1 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) *fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;*
- b) *entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;*
- c) *introdurre oggetti irriverenti;*
- d) *rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;*
- e) *gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;*
- f) *portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;*
- g) *danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;*
- h) *disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;*
- i) *fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;*
- l) *eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;*
- m) *turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;*
- n) *assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;*
- o) *qualsiasi attività commerciale;*

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto

alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 54 **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 55 **Epigrafi, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme e le misure previste all'art. 29 del presente regolamento in relazione al carattere del cimitero.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle come sopra previste, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 83.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori o di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 56 **Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 57 **Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti (quelli già esistenti), le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 in quanto applicabili.

Articolo 57 bis **Mezzi informativi e pubblicitari**

Nelle aree interne ed esterne dei cimiteri è vietata l'esposizione di qualsiasi messaggio pubblicitario.

Salvo quanto disposto al precedente comma, nelle pertinenze esterne dei cimiteri, previo autorizzazione dell'Amministrazione possono essere concessi in uso, uno o più spazi per la collocazione di impianti pubblicitari per la vendita di articoli cimiteriali e la promozione di servizi inerenti il culto dei defunti. I supporti su cui sono affissi i cartelli pubblicitari, devono essere forniti dal richiedente e risultare conformi e rispondenti all'abaco dei materiali e delle forme approvate, di cui all'allegato B del presente regolamento.

Per l'impianto del supporto e l'esposizione del relativo cartello pubblicitario, il concessionario è tenuto, oltre al pagamento dei diritti di pubblicità, anche al versamento di un canone annuo di concessione pari ad euro 300,00 (il canone è indicizzato secondo dato ISTAT ogni 5 anni).

La presente norma è attuativa della previsione di cui all'art. 3 del vigente regolamento Comunale, recante: "DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI" approvato con delibera consiliare n. 39 del 21/07/2003, per tanto si dà atto che l'approvazione da parte del Comune (con

Determinazione del Responsabile del Servizio sentita la Giunta Comunale) dell'elaborato tecnico inerente le caratteristiche del supporto nonché della tipologia, forma ed estetica complessiva del cartello pubblicitario affisso al supporto medesimo, equivale a tutti gli effetti all'atto autorizzativo che sottintende la conformità rispetto ai presupposti di cui al D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

In generale può essere autorizzata l'apposizione di insegne pubblicitarie, targhe ed altri mezzi di indicazione negli spazi adiacenti le aree cimiteriali, quando gli stessi siano realizzati in materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche dei manufatti preesistenti e in armonia con l'ambiente nel quale sono inseriti.

L'indicazione dei siti e delle caratteristiche generali delle insegne sono stabiliti con Delibera di Giunta. L'abaco delle forme e qualità dei materiali autorizzati per la realizzazione dei supporti e l'informazione pubblicitaria è infine allegato come elaborato "B" al presente regolamento, in modo da costituire specifica tecnica prescrittiva.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 58 Sepulture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27, l'uso di manufatti costruiti dal Comune per la tumulazione dei feretri, dei resti mortali e delle ceneri ovvero anche degli spazi di cui all'art. 28 lett. B) per le inumazioni.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata ai sensi **dell'art. 192 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267**, previa assegnazione del posto o del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di posti e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
- la/e salma/e e/o i resti mortali, e/o le ceneri destinata/e ad esservi accolta/e;
- L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- l'obbligo di utilizzare il materiale indicato dal Comune.
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 59 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.

La durata è fissata:

- a) in 30 anni **per la collocazione dei resti mortali e/o delle ceneri** negli ossarietti;
- b) in 35 anni **per le sepolture nei loculi**
- c) in 15 anni non prorogabili per le inumazioni private individuali;

I suddetti termini decorrono dalla data di stipula dell'atto di concessione amministrativa.

A richiesta degli interessati è consentita (con l'esclusione della lettera "c") la proroga della concessione cimiteriale per 15 o 25 anni ed il rinnovo per una sola volta e per un uguale periodo di tempo dietro pagamento dei prezzi previsti nella tariffa vigente al momento della proroga o del rinnovo.

Articolo 60

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al 2° comma dell'art. 58, può concedersi solo in presenza della salma, dei resti o ceneri per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti.

L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene per scelta dei richiedenti, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto nel presente regolamento.

In deroga a quanto previsto al 1° comma, i loculi di nuova costruzione possono essere concessi ai privati richiedenti che ne facciano richiesta fino al limite del 60%. Il rimanente 40% dei loculi rimarrà a disposizione dell'Amministrazione che li concederà ai privati richiedenti in presenza della salma.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione (loculi), dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, salvo adeguamento tariffario al momento della formalizzazione della concessione, **così come previsto in tariffa.**

Articolo 61

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto al precedente art. 59, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

E' consentito l'uso temporaneo per la tumulazione della salma di persona diversa previa motivata richiesta debitamente autorizzata dal Sindaco.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del Cimitero.

Articolo 62

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, o ai suoi eredi, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 63

Divisione, Subentri, Variazioni

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del C.C. sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria nei confronti delle persone eredi, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La variazione dell'intestazione della concessione può anche essere richiesta dal concessionario o dai suoi eredi in favore dei discendenti legittimi del defunto a cui si riferisce la concessione qualora i medesimi non coincidano con quelli del concessionario. In questo caso sarà adottato apposito atto amministrativo

limitatamente alla variazione della sola intestazione fermo restando tutto quanto contenuto nella concessione.

Per l'aggiornamento o la variazione della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di un anno senza che gli eredi del concessionario abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione sarà provveduto a cura del Comune alla ricerca dei familiari del defunto nel momento in cui si rendesse necessario procedere ad una qualsiasi comunicazione in merito alla concessione, fatta salva, in caso di irreperibilità degli eredi sia del concessionario che del defunto, la dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone eredi che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

In caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 64

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 35 anni prevista per i loculi e di 30 anni prevista per gli ossarietti quando la sepoltura non è stata occupata da salma, resti mortali o ceneri, o quando, essendo stata occupata, la salma, i resti mortali o le ceneri siano stati trasferiti in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a :

- 1/35' della tariffa relativa alla concessione dei loculi (prevista al punto n. 1(a) del tariffario) in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune della rinuncia – ridotta del 50% - per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 1/30' della tariffa relativa alla concessione degli ossarietti (prevista al punto n. 2 del tariffario) in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune della rinuncia – ridotta del 50% - per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

La medesima previsione si applica anche in caso di rinuncia alla proroga alla concessione dei manufatti cimiteriali di 15 o 25 anni e nel caso di rinuncia al rinnovo per ulteriori 35 anni per i loculi e 30 anni per gli ossari.”

Articolo 65

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di sepolture private o manufatti costruiti dal Comune, di cui 2° comma dell'art. 58, concessi a perpetuità o per la durata di 99 anni, a condizione che siano liberi o liberati da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa prevista al punto n. 1(a) per i loculi e al punto n.2 per gli ossarietti del tariffario in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata:
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa prevista al punto n. 1(a) per i loculi e al punto n.2 per gli ossarietti del tariffario in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 66

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblica.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 67 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 60, penultimo comma;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritti, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 62;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 68 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 69 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

In caso di irreperibilità del concessionario o dei suoi eredi o dei legittimi eredi del defunto, sarà pubblicato apposito avviso all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 70 Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicarlo al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. **53 e 54** in quanto compatibili.

Articolo 71

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 72

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 73

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 74

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 75

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 76 **Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I **DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 77 **Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri**

All'interno dei cimiteri del Comune possono, previa richiesta scritta degli interessati, su autorizzazione del Sindaco sentiti i capigruppo, essere inumate salme di cittadini che con la loro opera o con i servizi resi abbiano reso illustre la comunità locale.

Articolo 78 **Mappa**

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 79 **Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 80 **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 81

Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza *l'anno successivo*.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Gli adempimenti di cui all'art. 63, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 83

Cautele

Fermo restando quanto previsto all'art. 35, 3° comma, chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, ossari), o l'apposizione di croci, lapidi, busti s'intende agisca in nome e per conto e con preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 84

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 82 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 85

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concesso

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

La concessione di cui non risulti la data di scadenza, sarà considerata scaduta con il decorso di 35 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel caso si tratti di loculi e/o ossari e di 50 anni dalla tumulazione o inumazione dell'ultima salma nel caso si tratti di aree.

COMUNE DI VERNIO

Provincia di Prato

SCHEMA DI TARIFFARIO ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PARTE I^a - CONCESSIONI CIMITERIALI DIRITTO DI USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

6. Concessione del diritto d'uso di manufatti cimiteriali (LOCULI) costruiti dal Comune a sistema di tumulazione così distinti:

Tariffa differenziata per tumulazione salma di persona:	(a) RESIDENTE in €	(b) NON RESIDENTE in €
loculi 1 ^a fila	€. 2400,00	€. 3360,00
loculi 2 ^a e 3 ^a fila	€. 2640,00	€. 3600,00
loculi 4 ^a fila	€. 2280,00	€. 3000,00

7. Concessione del diritto d'uso di manufatti cimiteriali (OSSARI) costruiti dal Comune a sistema di tumulazione, per resti mortali o ceneri, così distinti:

Tariffa differenziata per tumulazione salma di persona:	(a) RESIDENTE in €	(b) NON RESIDENTE in €
ossario singolo - qualsiasi fila	€. 500,00	€. 600,00
ossario doppio o triplo - qualsiasi fila	€. 700,00	€. 800,00

8. Concessione del diritto d'uso di manufatti cimiteriali (LOCULI) di nuova costruzione fino al limite del 60% per tenere a disposizione dei privati richiedenti (art. 50, comma 4°):

Tariffa differenziata per tumulazione salma di persona:	(a) RESIDENTE in €	(b) NON RESIDENTE in €
loculi 1 ^a fila	€. 3360,00	€. 3600,00
loculi 2 ^a e 3 ^a fila	€. 3600,00	€. 3900,00
loculi 4 ^a fila	€. 3000,00	€. 3250,00

9. Prenotazione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione (loculi) dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale (art. 50, comma 6°) mediante deposito cauzionale infruttifero pari al 50% della tariffa maggiore di cui al punto 1), distinta per fila, in vigore al momento della prenotazione e con successivo adeguamento alla tariffa differenziata in vigore al momento della formalizzazione della concessione.

10. Proroga della concessione del diritto d'uso di manufatti cimiteriali costruiti dal Comune a sistema di tumulazione:

PROROGA CONCESSIONE LOCULI TARIFFA DIFFERENZIATA PER FILA	PROROGA in € per 15 anni	PROROGA in € per 25 anni
loculi 1 ^a fila	€. 720,00	€. 1300,00
loculi 2 ^a e 3 ^a fila	€. 780,00	€. 1430,00
loculi 4 ^a fila	€. 660,00	€. 1250,00

PROROGA CONCESSIONE OSSARI QUALSIASI FILA	PROROGA in € per 15 anni	PROROGA in € per 25 anni
Ossario singolo	€. 300,00	€. 500,00
Ossario doppio o triplo	€. 400,00	€. 700,00

11. Rinnovo della concessione del diritto d'uso di manufatti cimiteriali costruiti dal Comune a sistema di tumulazione:

RINNOVO CONCESSIONE LOCULI TARIFFA DIFFERENZIATA PER FILA	Tariffa
loculi 1 ^a fila	€. 1700,00
loculi 2 ^a e 3 ^a fila	€. 1860,00
loculi 4 ^a fila	€. 1620,00
Ossario singolo	€. 450,00
Ossario doppio o triplo	€. 550,00

12. Concessione deposito provvisorio di cui all'art. 31:

DEPOSITO PROVVISORIO	Tariffa
loculi 1 ^a fila	€. 15,00
loculi 2 ^a e 3 ^a fila	€. 25,00
loculi 4 ^a fila	€. 15,00
- ossari singoli - qualsiasi fila	€. 15,00
- ossari doppi o tripli - qualsiasi fila	€. 25,00

**13. Deposito cauzionale per le operazioni di cui al punto precedente:
non previsto.**

14. Concessione della inumazione privata in terra (non residenti):

Sepoltura privata	Concessione 15 anni
Cimiteri di Mercatale, San Quirico, Montepiano, San Ippolito e Cavarzano	€. 2000,00

**PARTE II^a - TARIFFARIO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
ORDINARI, STRAORDINARI E PRIVATI (per residenti e non residenti).**

1) Tariffa per l'espletamento del servizio di sepoltura in terra:

- qualsiasi posizione ordinaria o privata € 250,00

2) Tariffa per l'espletamento del servizio di tumulazione:

	Tariffa
loculi 1 ^a fila	€ 250,00
loculi 2 ^a e 3 ^a fila	€ 250,00
loculi 4 ^a fila	€ 250,00

3) Tariffa per l'espletamento del servizio di esumazione ordinaria, straordinaria e privata, qualsiasi posizione: € 250,00

4) Tariffa per l'espletamento del servizio di estumulazione:

Ordinaria, straordinaria o privata	Tariffa
loculi 1 ^a fila	€ 250,00

loculi 2 ^a e 3 ^a fila	€ 250,00
loculi 4 ^a fila	€ 250,00

5) Tumulazione resti mortali o ceneri in ossarietto appositamente preso in concessione:

€ 150,00;

6) Tariffa per estumulazione feretro per trasferimento salma da un loculo ad altro, per i casi di cui all'art. 31 od altro (quando tecnicamente fattibile):

per qualsiasi posizione e fila :

€ 150,00;

7) Tariffa per esumazione/estumulazione feretro per trasferimento salma da un tumulo in terra ad un loculo e inverso (quando tecnicamente fattibile) :

per qualsiasi posizione o fila:

€ 150,00;

8) Tariffa per esumazione feretro per trasferimento salma da una tumulo in terra ad un altro (quando tecnicamente fattibile):

per qualsiasi posizione o fila:

€ 150,00;

9) Tariffa per estumulazione resti mortali o ceneri da un forno (ossarietto):

qualsiasi fila o posto:

€ 150,00;

10) Riapertura ossario con resti mortali o ceneri per inserimento ulteriore cassetta/trasferimento cassetta o altro:

qualsiasi fila o posto:

€ 150,00;

11) Aggiornamento dell'intestazione entro 12 mesi dal decesso del concessionario di sepoltura privata:

€ 150,00;

12) Variazione dell'intestazione qualora non coincida il concessionario o i suoi legittimi eredi con i legittimi eredi del defunto a cui si riferisce la concessione (parenti oltre il 3° grado, o collaterali, o non parenti del defunto):

€ 150,00;

13) Tumulazione feretro e/o resti mortali o ceneri in loculo e/o ossarietto in sepolture private (cappelle):

- *Tumulazione feretro:*

€ 150,00;

- *Tumulazione resti mortali o ceneri:*

€ 150,00;

(Le concessioni e le tariffe di cui ai precedenti capi sono assoggettate a revisione quinquennale su base ISTAT).

**DISCIPLINARE TECNICO DI IMPIANTO E SCHEMA DI TARIFFARIO
ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

1. Tariffe annuali e condizioni di concessione

- b) *Gli impianti pubblicitari sono collocati presso ciascun impianto cimiteriale, nelle posizioni designate nelle relative cartografie allegate;*
- c) *Ciascuna area può ospitare fino a due impianti pubblicitari di identica forma e dimensione, da collocare affiancati l'uno all'altro;*
- d) *Ai fine di garantire la massima concorrenza fra i soggetti economici ed rispetto dei principi di mercato contro la formazione di monopoli, ciascun interessato può richiedere la concessione di un solo impianto pubblicitario per un massimo di tre impianti a scelta, fra quelli disponibili presso i cimiteri;*
- e) *Le domande di concessione vanno presentate all'Ufficio Annona e Commercio del Comune di Vernio entro il 31/12 di ciascun anno solare. L'istanza vale per l'installazione dei supporti nell'anno successivo.*
- f) *La durata della concessione è di 12 mesi, rinnovabili di anno in anno. E' possibile rilasciare concessioni della durata di tre anni riconoscendo al richiedente congruo sconto.*
- g) *Al fine di massimizzare l'utilità delle installazioni si prescrive che nell'ambito del primo contratto, il richiedente deve sottoscrivere una concessione minima della durata di tre anni per ciascun impianto, con acquisto ed installazione dell'impianto (da abaco approvato dal Comune) a sua cura e spese. Al fine di consentire l'ammortamento delle spese di investimento da parte del richiedente, l'onere di concessione per il primo triennio viene ridotto ad una sola annualità. Alla fine del triennio l'impianto rimane di proprietà dell'Ente.*
- h) *Non è permesso il rilascio di più di tre concessioni triennali per volta al medesimo soggetto. Dopo il primo anno se vi sono spazi liberi ancora disponibili, è consentito agli uffici preposti, il rilascio della concessione all'installazione di ulteriori impianti al medesimo soggetto, nella misura di uno in più all'anno fino ad un massimo di ulteriori tre impianti da disporre in cimiteri diversi.*
- i) *Al primo rilascio, così come per il rinnovo della concessione, nel caso in cui le domande siano superiori alla disponibilità dei posti da assegnare, l'Ufficio procederà in base alle domande, cimitero per cimitero, alla assegnazione di ciascuno spazio per mezzo di sorteggio.*
- j) *Non sono rilasciabili, rinnovabili più di 6 concessioni contemporaneamente al medesimo soggetto.*
- k) *Non è rilasciabile allo stesso soggetto più di una concessione per cimitero;*
- l) *La tariffa di concessione per le annualità successive al primo triennio risultano come da seguente schema:*

ID	Titolo	Durata	Importo Un impianto	Importo Due impianti	Importo Tre impianti
----	--------	--------	------------------------	-------------------------	-------------------------

01	Impianto pubblicitario	12 mesi	300,00	550,00	700,00
02	Impianto pubblicitario	24 mesi	550,00	1000,00	1.400,00
03	Impianto pubblicitario	36 mesi	700,00	1400,00	2.000,00

- m) *Al di sopra del terzo impianto, lo stesso contraente ha diritto ad uno sconto fisso annuo per impianto di € 100,00 all'anno.*
- n) *Le istanze di concessione sono presentate una per ciascun impianto;*

2. Specifiche Costruttive dei supporti e dei cartelli pubblicitari.

- o) *Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati secondo le forme e le dimensioni, colore e materiale prescritto dall'abaco. La pubblicità deve essere realizzata su pannelli di supporto da applicare all'impianto pubblicitario fisso. E' vietato riprodurre la pubblicità direttamente sul supporto*
- p) *La fondazione delle installazioni è realizzata dall'Ente concedente, sulla base delle specifiche fornite dal richiedente;*
- q) *I cartelli pubblicitari da apporre sugli impianti pubblicitari devono essere fermati a questo mediante viti. Non è possibile provvedere all'incollaggio. I cartelli e le targhe pubblicitarie possono essere realizzati in materiali di stile e forma compatibili con la destinazione dei luoghi.*
- r) *Sono approvati i seguenti supporti in forma di lastra:*
- *Legno verniciato;*
 - *Ottone;*
 - *Rame;*
 - *Lamierino verniciato;*
 - *Plastica trasparente (neutra, bronzata, ..);*
- s) *Le scritte ed i disegni possono essere:*
- *stampate; serigrafate; incise; in rilievo;*
- t) *I colori utilizzati per la pubblicità devono risultare tenuti, compatibili con il contesto monumentale - funebre preesistente;*
- u) *L'esposizione della pubblicità rimane a carico del richiedente, per cui l'Ente non risponde per eventuali manomissioni, danneggiamenti, distacchi, ...La manutenzione dei cartelli, così come dei supporti per i primi tre anni è a carico del richiedente. Successivamente al terzo anno (quando l'impianto passa in proprietà all'Ente), la manutenzione del supporto rimane a carico del Comune.*

Vernio _____



COMUNE DI VERNIO
PROVINCIA DI PRATO

Istanza per il rilascio di una concessione per l'installazione di cartelli pubblicitari per la promozione di prodotti e servizi funebri (ex art. 57 bis C.C. n. 27 del 25/07/2011)

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente a _____, in via _____, n.c. _____, C. F. : _____, a nome _____ e _____ per conto della ditta/impresa _____ con sede a _____ in _____ via _____, P.Iva _____ C. F.: _____,

con la presente richiede il rilascio di Vista la Deliberazione CC. n° 27/2011, nonché la Deliberazione G.C. n° _____ del _____, recante Disciplina Tecnica per l'installazione e la regolamentazione dell'utilizzo degli spazi pubblicitari di prodotti e servizi funebri, con la presente avanza una richiesta di concessione di uno spazio pubblicitario, come da seguente schema:

a) Prima installazione (triennale) con fornitura dell'impianto:

b) Rinnovo della concessione per anni: uno

due

tre

c) Rilascio della concessione per anni: uno

due

tre

da effettuarsi presso il Cimitero di _____;

A tal fine richiede la quantificazione della tariffa dovuta a titolo di concessione dello spazio pubblicitario per l'anno _____ per l'acquisizione di complessivi n° _____ spazi pubblicitari da attivarsi presso _____ i/il _____ cimitero/i _____ di _____

_____, unitamente alla copia di un documento di identità.

Vernio _____

Il Richiedente



COMUNE DI VERNIO
PROVINCIA DI PRATO

**Concessione per l'installazione di cartelli pubblicitari
per la promozione di prodotti e servizi funebri
(ex art. 57 bis C.C. n. 27 del 25/07/2011)**

Concessione n° _____ del _____

Vista l'Istanza presentata a questi Uffici dal Sig. _____, in _____ data _____, a nome e per conto della Ditta/Impresa: _____ con sede a _____, in via _____, per:

a) Prima installazione (triennale) con fornitura dell'impianto:

b) Rinnovo della concessione per anni: uno

due

tre

c) Rilascio della concessione per anni: uno

due

tre

per l'acquisizione di uno spazio pubblicitario presso il Cimitero di _____,

Viste le Istanze connesse presentate dal medesimo soggetto;

n° _____ del _____;

n° _____ del _____;

Vista la Deliberazione CC. n° 27/2011;

Vista la Deliberazione G.C. n° _____ del _____, recante
Disciplinare Tecnico per l'installazione e la regolamentazione dell'utilizzo
degli spazi pubblicitari di prodotti e servizi funebri;

SI RILASCIA

la Concessione di cui trattasi, per l'anno _____ a valere dal _____ al _____, previo pagamento della somma (complessiva per tutte le concessioni sopra richiamate) di € _____ per un totale di n° _____ concessioni, con identico tempo di decorrenza.

Vernio _____

Il Responsabile del Servizio
Annona e Commercio